



# COMUNE DI CASTEL GANDOLFO

(Città metropolitana di Roma Capitale)

Ordinanza N.  
Data di registrazione

108  
28/07/2025

**OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI ALL'UOMO DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DELLA ZANZARE TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO**

## PREMESSO CHE

La ASL Roma6 ha pubblicato sul proprio sito indicazioni specifiche avente per oggetto “ Arbovirosi, - malattie trasmesse da insetti vettori, in particolare zanzare azioni di prevenzione e controllo sul territorio comunale”

È pubblicato il "Piano Nazionale arbovirosi 2020-2025 e documenti attuativi Regionali per il contrasto delle malattie trasmesse da zanzare (Determinazione Regione Lazio G08269 21/06/2024 ad oggetto "Sorveglianza e risposta alle Arbovirosi nella Regione Lazio, di cui alla DGR del 28 giugno 2022, n. 477. Approvazione dei documenti attuativi: Piano formativo per la prevenzione, la sorveglianza ed il controllo delle Arbovirosi nella Regione Lazio, Piano della comunicazione del rischio Arbovirosi e Piano di contrasto ambientale Arbovirosi);

le mutate condizioni climatiche verificatesi in Italia nell'ultimo ventennio, con aumento della temperatura e dell'umidità, particolarmente nei mesi da aprile a dicembre, hanno favorito la diffusione dell'*Aedes albopictus* (zanzara tigre);

le specifiche caratteristiche biologiche e l'aggressività della zanzara tigre, nei confronti dell'uomo e degli animali, con spiccata attività di puntura nelle ore diurne e nei luoghi all'aperto anche in spazi urbanizzati, possono provocare molestia, nonché potenziali effetti sulla salute umana;

nell'estate 2007, nel territorio regionale dell'Emilia Romagna, si è manifestato un focolaio epidemico di febbre da visus da Chikungunya, che ha rappresentato il primo focolaio autoctono verificatosi in Europa ed ha evidenziato un rischio sanitario connesso con la presenza e la diffusione della zanzara tigre;

nel corso dell'estate 2009, si sono verificati, in otto province del nord Italia, numerosi casi di contagio da West Nile Disease (WND), febbre del Nilo, e che tale virus ha quale vettore anche la zanzara autoctona *Culex pipiens*;

nell'estate 2017 sono stati accertati 4 focolai epidemici autoctoni da virus da Chikungunya, di cui: tre nella regione Lazio, precisamente ad Anzio (RM), Roma e Latina ed uno in Calabria, a Guardavalle Marica (CZ);

nel corso dell'estate 2020, come riferito dall'Istituto Superiore della Sanità, sono stati registrati in Veneto casi autoctoni di Dengue;

nel corso dell'estate 2022, è stata verificata la presenza per la prima volta della zanzara *Anopheles labranchiae* nella regione dell'Umbria, in particolare nell'area del lago Trasimeno, zanzara potenzialmente in grado di trasmettere la malaria;

nel corso dell'anno 2023 nella regione Lazio sono stati confermati 95 casi di Dengue, di questi 54 importati e 41 autoctoni, con attività vettoriale favorita dalle condizioni climatiche;

nel corso dell'anno 2024 nella regione Lazio sono stati confermati 44 casi di Dengue, di questi 44 importati e 0 autoctoni;

il più efficace intervento per la prevenzione di queste malattie e delle altre arbovirosi (di cui la zanzara tigre è vettore), è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare;

**i trattamenti contro le zanzare adulte, in conformità con la legislazione vigente, sono vietati nei Siti della Rete Natura 2000 e nelle aree naturali protette** (parchi, riserve, aree di riequilibrio ecologico e paesaggi protetti);

in conformità alla Direttiva Comunitaria 2009/28/CE, recepita con il D.lgs. 150/2012 concernente l'utilizzo sostenibile dei pesticidi, al fine di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, con particolare riguardo agli insetti impollinatori, è emersa la necessità di monitorare i trattamenti contro le zanzare adulte in ambito privato;

## **DATO ATTO CHE**

l'amministrazione comunale ha effettuato e ha in programma, secondo il seguente calendario, interventi specifici per la riduzione del rischio sulle aree a verde

- 30/05/2025 disinfestazione larvicida;
- 30/06/2025 disinfestazione larvicida e adulticida;
- 11/07/2025 disinfestazione adulticida;
- 04/08/2025 a partire dalle ore 05:00 disinfestazione larvicida;
- 12/08/2025 a partire dalle ore 23:00 disinfestazione adulticida.

sulla base del principio di precauzione, al fine di tutelare la salute pubblica e salvaguardare l'ambiente sull'intero territorio di Castel Gandolfo, si è ravvisata l'opportunità, di vietare l'utilizzo di prodotti la cui composizione preveda la presenza di sostanze ad azione coformulante (solventi, tensioattivi, emulsionanti,

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

ecc.) per le quali sia riconosciuta in etichetta la capacità di provocare lesioni alla pelle, agli occhi e/o alle vie respiratorie.

In particolare, di evitare l'impiego di prodotti Presidi Medico Chirurgici/Biocidi nella cui etichetta sia indicato uno o più dei seguenti codici di pericolo o "frasi H" (H311, H312, H314, H315, H317, H318, H319, H332, H335, H340, H341, H350, H351, H360, H362, H370, H371,

H372, H373) e che contengano, comunque, sostanze classificate come mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale. La presenza di tali sostanze si evince dalla scheda di sicurezza predisposta dai produttori che riporta la classificazione di sicurezza "frasi H";

i provvedimenti di prevenzione e gli interventi larvicidi se attuati nelle sole aree pubbliche non sono sufficienti a contenere l'infestazione e che soltanto con l'intervento dei privati nelle aree di

competenza, si riuscirà a mantenerla a livelli accettabili dal punto di vista della molestia e a ridurre al minimo i rischi sanitari dovuti alla presenza dell'*Aedes albopictus* (zanzara tigre) e della *Culex pipiens* (zanzara comune);

per contrastare la diffusione delle zanzare, quando si manifestano casi sospetti od accertati di arbovirosi o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza correlati a rischi sanitari, l'Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali per un raggio di 100 metri in area densamente abitata (ovvero 200 metri in aree a scarsa densità abitativa, e 300 metri in caso di due o più casi segnalati) dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio, ed eventualmente all'occorrenza in danno, in aree private;

congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, l'Amministrazione Comunale nell'ambito delle misure necessarie a contenere e a diminuire il fenomeno infestante intende informare e sensibilizzare i cittadini sui corretti comportamenti da adottare per contrastare l'infestazione di questo insetto;

## **VISTI**

La legge 24 novembre 1981, n. 689;

Gli artt. 7 bis e 50 comma 5, del Decreto Legislativo (D.lgs) n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;

Il D.Lgs n. 65 del 14 marzo 2003, "attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi";

L'art. 3 quarter del D.lgs n.152 del 3 aprile 2006, "Norme in materia ambientale"; Il d.p.r. 6 ottobre 1998 n. 392 "Presidi Medico Chirurgici";

Il Regolamento UE n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei Biocidi;

La circolare del Ministero della Salute del 16/06/2015 concernente "Sorveglianza dei casi umani di Chikungunya, Dengue, West Nile Disease ed altre arbovirosi e valutazione del rischio di trasmissione in Italia – 2015";

La Direttiva Comunitaria 2009/28/CE sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi; Il Regolamento della Comunità Europea n. 1272/2008;

La Circolare 26620 del 29/08/2023 del Ministero della Salute "casi confermati di dengue con esposizione autoctona indicazioni generali".

La circolare 4753 del 14/02/2024 del Ministero della Salute "Innalzamento livello di allerta relativamente alla diffusione della Dengue presso i Punti di ingresso italiani"

La circolare 8083 del 14/03/2024 del Ministero della Salute "Misure di vigilanza sanitaria nei confronti del virus della Dengue. Chiarimenti alla circolare n. 4753 del 14/02/2024";

Il "Piano Nazionale di Prevenzione, Sorveglianza e Risposta alle arbovirosi (PNA) 2020 – 2025";

## **ORDINA**

Nel periodo compreso dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento al 31 dicembre 2025 ai cittadini e ai soggetti pubblici e privati:

- 1** Di non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura, forma e dimensione - barattoli, secchi, bidoni, vasche, sottovasi, ecc... -, negli spazi aperti, pubblici o privati, compresi terrazzi, balconi, lastrici solari e qualsiasi luogo dove possa formarsi, anche occasionalmente, raccolta di acqua piovana o stagnante anche temporanea, al fine di evitare il formarsi di focolai di infestazione;
- 2** Di procedere ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo - annaffiatori, secchi, sottovasi, bidoni o altro materiale per le attività lavorative - oltre che allo svuotamento su terreno dell'acqua in essi contenuta, alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia: diversamente procedere al loro allontanamento ovvero ad una loro idonea chiusura (mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta). Non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole (trappole per la cattura di uova di zanzare) inserite nel sistema di monitoraggio dell'infestazione, ove la procedura preveda l'utilizzo di prodotti contro le larve di zanzare;
- 3** Di trattare, in forma preventiva e periodica, l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche ed altre raccolte di acqua non rimovibili, presenti negli spazi di proprietà private o nelle corti delle strutture di pertinenza, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida ma rispettosi dell'ambiente, registrati e regolarmente autorizzati dal Ministero della Salute per tale uso, reperibili presso rivenditori specializzati (quali, a titolo di esempio, vivai, rivendite di prodotti per l'agricoltura e farmacie). La

periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta: dovrà essere effettuato comunque almeno un trattamento ogni quattro settimane; indipendentemente dalla periodicità il trattamento deve essere effettuato entro 5 giorni da ogni consistente precipitazione atmosferica. Il trattamento contro le larve di zanzara può essere eseguito direttamente da parte degli stessi proprietari o utilizzatori degli spazi oppure avvalendosi di imprese di disinfestazione; dovrà essere conservata la documentazione attestante l'avvenuto trattamento qualora effettuato da Ditte specializzate, ovvero il documento di acquisto dei prodotti utilizzati autonomamente. Nel caso non sia possibile procedere al trattamento dei tombini, di provvedere alla chiusura degli stessi, delle griglie di scarico e dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti, onde consentire un regolare deflusso delle acque;

- 4 Di tenere sgombri i cortili, i giardini e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- 5 Di prosciugare completamente le piscine non in esercizio e le fontane; in alternativa eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi oppure immettervi pesci larvivori (gambusie, pesci rossi ecc.). Qualora le piscine vengano ricoperte con teli è necessario svuotare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica l'acqua su di essi eventualmente accumulatasi a prevenzione dei luoghi di deposizione delle uova delle zanzare;
- 6 Di evitare innaffiamenti continui delle aree di pertinenza esterne alle proprietà, per non favorire la proliferazione di zanzare;
- 7 Di sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) e i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli annaffiatori o simili), in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- 8 Di chiudere stabilmente con coperchi a tenuta ermetica gli eventuali serbatoi d'acqua (fusti, bidoni ecc.); in alternativa procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera a maglie molto fitte e ben fissata;
- 9 Di predisporre trappole larvicide e adulticide, di semplice ed economica realizzazione (i progetti sono facilmente reperibili nel WEB), posizionandole strategicamente nei luoghi di frequentazione e sverno delle zanzare, come aree umide, fresche e adombrate, balconi e terrazzi, giardini e vani scale, ecc;
- 10 Di sostituire frequentemente l'acqua nei contenitori dei fiori nei cimiteri e nel caso di utilizzo di fiori finti, di riempire i contenitori con sabbia o sassi, al fine di impedire il ristagno di acqua. Inoltre tutti i contenitori utilizzati saltuariamente devono essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte di acqua, rimuovendoli o capovolgendoli;
- 11 Di non utilizzare pneumatici come zavorre per teli plastici o per altra funzione che richieda la loro esposizione all'aperto, al fine di non favorire la proliferazione di zanzare nei ristagni d'acqua che si accumulano al loro interno;

- 12 Di verificare che le grondaie non siano otturate per evitare ristagni d'acqua ed assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte di acqua stagnante anche temporanee;
- 13 Di convogliare in appositi apparati di scarico la condensa prodotta dagli impianti di climatizzazione degli edifici;
- 14 Di evitare la formazione di raccolte di acque anche luoghi poco accessibili o nascosti quali sotterranei, cantine, intercapedini, vespai, ecc.
- 15 Il divieto assoluto di utilizzo di zanzaricidi che prevedano una sospensione aerea dei preparati tramite, irrorazione, nebulizzazione, atomizzazione e altre modalità simili, in prossimità del Centro abitato, a tutela della presenza di persone residenti e/o domiciliate nel territorio di Castel Gandolfo affette dalla una patologia MCS (Sensibilità Chimica Multipla, Allergie Multiple e Intolleranza a xenobiotici ambientali);
- 16 Il divieto, su aree pubbliche o limitrofe a queste, l'utilizzo di prodotti larvicidi e adulticidi, la cui composizione preveda la presenza di sostanze ad azione coformulante (solventi, tensioattivi, emulsionanti, ecc.) per le quali sia riconosciuta in etichetta la capacità di provocare lesioni alla pelle, agli occhi e/o alle vie respiratorie.
- 17 Di effettuare i trattamenti contro le zanzare adulte in maniera quanto più possibile razionale e volto a limitare il verificarsi di deriva incontrollata, pubblicizzato tramite i canali istituzionali. In particolare, di evitare l'impiego di prodotti Presidi Medico Chirurgici/Biocidi nella cui etichetta sia indicato uno o più dei seguenti codici di pericolo o "frasi H" (H311, H312, H314, H315, H317, H318, H319, H332, H335, H340, H341, H350, H351, H360, H362, H370, H371, H372, H373) e che contengano, comunque, sostanze classificate come mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embrionofetale. La presenza di tali sostanze si evince dalla scheda di sicurezza predisposta dai produttori che riporta la classificazione di sicurezza "frasi H";

### **ORDINA altresì**

Nel periodo compreso dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento al 31 dicembre 2025 ai cittadini e ai soggetti pubblici e privati:

- 1 Per i gestori di depositi, anche temporanei, di pneumatici per attività di riparazione generazione e vendita e ai detentori di pneumatici in generale, l'obbligo di:
  - stoccare i pneumatici dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in container dotati di coperchio o se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi. Svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, rigenerazione o commercializzazione;
  - provvedere nel caso di impossibilità di procedere alla idonea copertura degli

pneumatici alla disinfestazione dei potenziali focolai larvali.

1 Per i responsabili di qualsiasi cantiere, l'obbligo di:

- evitare raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori. Qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, in alternativa procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera a maglie molto fitte e ben fissata oppure vanno svuotati completamente con periodicità non superiore ai 5 giorni;
- sistemare i materiali necessari all'attività e quelli che risulta in modo da evitare raccolte di acqua;
- provvedere in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
- assicurare nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra alla disinfestazione dei potenziali focolai larvali.

1 Per tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, depositi di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati l'obbligo di:

- eseguire l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;
- sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- chiudere stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua;
- eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti con prodotti larvicidi nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione ed alla commercializzazione.

1 Per tutti i proprietari gestori di attività, agricoltori o chiunque abbia la effettiva disponibilità di bacini per il deposito di acqua, l'obbligo di:

- effettuare idoneo trattamento larvicida delle acque alle dosi riportate in etichetta in ragione dei volumi di acqua trattati e con le modalità e frequenze indicate;
- oppure introdurre negli specchi di acque una popolazione di pesci larvivori (es.: pesce rosso e gambusia) in numero sufficiente a garantire l'abbattimento delle larve di zanzara in ragione dei volumi di acqua presenti.
- Privilegiare l'annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso e di chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua;

1 Per coloro che gestiscono insediamenti zootecnici, l'obbligo di:

- evitare la proliferazione di larve di zanzare negli abbeveratoi provvedendo al loro completo svuotamento al massimo ogni tre giorni;
- trattare con prodotti larvicidi oltre che pozzetti, scarichi pluviali e tombini in genere, anche scoline, fossi irrigui, ecc;
- i trattamenti, devono essere effettuati con prodotti autorizzati garantendo la tutela dell'ambiente e delle produzioni zootecniche.

Le eventuali inadempienze, salvo che il fatto costituisca reato, saranno sanzionate nella misura non inferiore ad euro 25,00 e non superiore a euro 500,00, ai sensi del art. 7 bis del d.lgs 267/200. La sanzione sarà imputata in solido a colui che risulterà avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno avuto luogo, a meno che non dimostri che la violazione non sia a lui ascrivibile. Qualora il pagamento della suddetta

sanzione avvenga entro il termine di cui all'art. 16 della l. 689 del 1981, si applica quanto ivi previsto in materia di pagamento in misura ridotta.

Nel caso di inosservanza di quanto previsto dalla presente Ordinanza, l'esecuzione degli interventi necessari, previa redazione di Rapporto Amministrativo indirizzato all'Area II, avverrà d'ufficio e la relativa spesa sarà a carico degli inadempienti secondo le procedure e le modalità vigenti in materia.

### **DEMANDA**

Al personale della Polizia Locale, alle Forze di Polizia presenti o transitanti sul territorio comunale in particolare il Comando Unità Tutela Forestale Ambientale ed Agroalimentare Carabinieri (CUTFAA) e le Guardie Zoofile Roma e provincia; avvalendosi del competente Dipartimento di Prevenzione della ASL, di verificare e vigilare sull'avvenuta esecuzione e sul rispetto della presente Ordinanza e all'accertamento delle violazioni, secondo le proprie prerogative e competenze, sono demandati i seguenti compiti:

- il controllo del territorio comunale;
- il rispetto dell'osservanza del dispositivo del presente provvedimento;
- di comminare le previste sanzioni in caso di inosservanza al dispositivo del presente provvedimento.
- d'informazione e segnalazione nell'eventuale riscontro d'inosservanze;

### **DISPONE**

- a Che la presente Ordinanza, immediatamente esecutiva, sia pubblicata sull'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;
- b Che il Responsabile dell'Area II metta in essere tutti gli interventi di disinfestazione del territorio comunale atti a ridurre la presenza degli insetti vettori, nella fase larvale;
- c Che l'ufficio emanante provveda ad inviare a mezzo posta certificata copia del presente atto:

- **Corpo di Polizia Locale:** [vicastelgandolfo@pec.it](mailto:vicastelgandolfo@pec.it)

- **ASL RM 6:** [sisp@pec.aslroma6.it](mailto:sisp@pec.aslroma6.it)

- **Comando Unità Tutela Forestale Ambientale ed Agroalimentare Carabinieri (CUTFAA):** [frm42556@pec.carabinieri.it](mailto:frm42556@pec.carabinieri.it)

- Guardie Zoofile Roma e provincia: [oiparoma@pec.it](mailto:oiparoma@pec.it)

Inviata per conoscenza a:

Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Roma, Via IV Novembre 119/A, Roma (Rm), [telex.prefrm@pec.interno.it](mailto:telex.prefrm@pec.interno.it);

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n. 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data della notifica del presente atto o, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto, ai sensi del capo III del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971.

**Il Sindaco**

ALBERTO DE ANGELIS / ArubaPEC S.p.A.